



APPROVAZIONE DELLA TABELLA XVIII-TER RECANTE GLI ORDINAMENTI
DIDATTICI UNIVERSITARI DEI CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
DELL'AREA SANITARIA, IN ADEGUAMENTO DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 19
NOVEMBRE 1990, N. 341
(DECRETO MINISTERIALE 24 LUGLIO 1996)

CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO

TITOLO I - Norme Generali

Art. 1- Finalità, organizzazione, requisiti di accesso

1.1-Nell'ordinamento universitario- Facoltà di Medicina e Chirurgia sono istituiti i seguenti Corsi di Diploma Universitario, che rilasciano i corrispondenti titoli di studio:

1. Dietista
2. Fisioterapista
3. Igienista dentale
4. Infermiere
5. Logopedista
6. Ortottista-Assistente in oftalmologia
7. Ostetrica/o
8. Podologo
9. Tecnico audiometrista
10. Tecnico audioprotesista
11. Tecnico sanitario di Laboratorio biomedico
12. Tecnico di Neurofisiopatologia
13. Tecnico Ortopedico
14. Tecnico sanitario di Radiologia medica

La formazione deve garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale tecnico-pratico, nella misura eventualmente stabilita dalla normativa dell'Unione Europea.

I corsi hanno una durata triennale, e si concludono con un esame finale (Esame di Stato con valore abilitante) e con il rilascio del relativo titolo professionale.

Durante il corso lo studente deve conseguire gli obiettivi didattici teorici, pratici e di tirocinio stabiliti nei singoli ordinamenti; deve altresì acquisire la capacità di aggiornarsi, di valutare i propri comportamenti e di svolgere attività di ricerca.

1.2-I Corsi sono attivati, in conformità ai protocolli d'intesa stipulati tra le Università e le Regioni, e si svolgono in sede ospedaliera -Policlinici universitari, IRCCS, Ospedali- o presso le altre strutture del Sistema Sanitario Nazionale, nonché presso Istituzioni private accreditate.

Le strutture sede di formazione debbono avere i requisiti minimi stabiliti per ciascun corso di Diploma Universitario ai fini dell'accreditamento della struttura medesima.

1.3-In base alla normativa dell'Unione Europea e con l'osservanza delle relative specifiche norme, nonché della normativa nazionale, possono essere istituiti corsi di ulteriore formazione riservati ai possessori del Diploma Universitario e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi possessori del Diploma per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni di base ed in particolare:

a) Corsi rivolti alla formazione complementare, su tipologie stabilite con Decreti del Ministro della Sanità, emanati secondo le norme vigenti ed attivabili presso le strutture accreditate;

b) Corsi di perfezionamento ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, con oneri per il S.S.N. esclusivamente in presenza di Convenzioni con le Regioni, secondo modalità concordate tra le parti.

1.4-Nel Corso di Diploma sono riconoscibili crediti per frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, relativamente a corsi con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti, ai sensi dell'art. 11 della Legge 19 novembre 1990, n. 341.

La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal Consiglio di Corso di Diploma. L'applicazione della norma non implica, ai sensi delle direttive dell'Unione Europea, abbreviazioni di corso, né esime dal conseguire il monte-ore complessivo per l'accesso all'esame finale.

1.5-Sulla base delle indicazioni contenute nei piani regionali della formazione e tenuto conto delle esigenze sanitarie nazionali, il numero effettivo degli iscritti a ciascun Corso di Diploma è determinato con Decreto del Ministero della Sanità di concerto con il Ministero dell'Università della Ricerca Scientifica e Tecnologica. Il decreto deve essere emanato entro il 30 aprile di ciascun anno.

Il numero effettivo degli ammessi ogni anno non può essere superiore al numero massimo stabilito in sede di accreditamento.

1.6-Sono ammissibili alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero di aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del Corso di Diploma, nel limite dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del restante punteggio complessivo.

Il Consiglio di Corso di Diploma approva, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova, gli argomenti sui quali verrà effettuata la

prova scritta, concernente comunque settori di cultura generale e di scienze biomediche e naturalistiche.

L'ammissione al Corso avviene previo accertamento medico di idoneità psico-fisica per lo svolgimento delle funzioni specifiche del singolo professionale.

1.7-I docenti universitari, a ciò destinati dal Consiglio di Facoltà sono titolari di insegnamento nel Corso di D Universitario. I docenti non universitari del S.S.N. sono nominati annualmente dal Rettore, senza oneri per l'università proposta dal Consiglio di Corso di Diploma e delibera del Consiglio di Facoltà e nulla osta del Direttore Generale della struttura di appartenenza.

All'avvio dei Corsi i docenti ospedalieri sono proposti dal legale rappresentante dell'Azienda.

La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di norma a personale di sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti, in base a tabella di equiparazione tra settori scientifico- disciplinari, di cui alla legge 341/1990, e discipline ospedaliere stabiliti dal decreto interministeriale Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica- Ministero della Sanità.

1.8-Sono organi del Corso di Diploma:

- a. il Consiglio di Corso di diploma, costituito da tutti i docenti del Corso;
- b. il Presidente del Corso, responsabile del medesimo; egli è eletto ogni tre anni tra i Professori di ruolo di I fascia e i membri del Consiglio di Corso di Diploma;
- c. il Coordinatore dell'insegnamento tecnico-pratico e di tirocinio, nominato presso il Consiglio di corso di D.U. tra i docenti che, in servizio presso la struttura sede del Corso, sulla base del curriculum che tiene conto del livello formativo nell'ambito dello specifico profilo professionale, cui corrisponde il Corso.

Il Coordinatore degli insegnamenti tecnico-pratici dura in carica per tre anni, è responsabile degli insegnamenti tecnico-pratici e del loro coordinamento con gli insegnamenti teorico-scientifici, organizza le attività complementari, assegna i tutori e ne supervisiona l'attività, garantisce l'accesso degli studenti alle strutture qualificate come sedi di insegnamenti tecnico-pratici.

Il Consiglio di Corso di diploma individua un coordinatore didattico per ciascun anno di corso ed individua altresì di tutorato per la formazione tecnico-pratica.

1.9-II coordinamento organizzativo nelle sedi non universitarie è demandato ad una Commissione mista composta da due docenti universitari, due ospedalieri ed un medico dirigente di II livello con funzioni di coordinatore, delegato dal Direttore Generale.

1.10-E' istituito un Osservatorio nazionale permanente (ONP) per la valutazione della qualità dell'insegnamento e la rispondenza dell'attività dei Corsi di Diploma agli obiettivi didattici generali di ciascuno di essi, nonché per la verifica almeno ogni triennio, attraverso richieste documentate anche attraverso analisi in loco, della qualità dei Corsi nelle sedi.

L'Osservatorio è costituito presso il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica di concerto con il Ministro della Sanità. L'Osservatorio è costituito da:

- tre esperti o funzionari ciascuno per il Ministero Università e Ricerca Scientifica e Tecnologica e per il Ministero della Sanità;
- due rappresentanti delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, designati dalla Conferenza dei Presidi tra i Responsabili delle strutture didattiche di D.U.,
- tre esperti rappresentanti delle Regioni, designati dalla Conferenza permanente dei Presidenti delle Regioni tra i responsabili delle strutture di coordinamento organizzativo delle strutture didattiche.

L'Osservatorio è integrato per l'attività relativa a ciascun Corso di Diploma da 1 Presidente della relativa struttura didattica e da 1 rappresentante dello specifico Ordine, Collegio o Associazione professionale. Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica procede alla costituzione ed alle integrazioni con propri decreti, acquisite le designazioni.

L'Osservatorio può eventualmente coinvolgere studenti nell'attività di valutazione.

In caso di verifica negativa, anche a seguito di sopralluogo in sede di funzionari ministeriali, sono dettate prescrizioni sulle strutture ed attrezzature sull'attività didattica o di addestramento professionale alle quali il Corso di Diploma o sua sezione deve adeguarsi nei termini prescritti e come non oltre due anni, trascorsi i quali, senza che siano intervenuti i prescritti adeguamenti, il corso o la sezione sono soppressi.

Art. 2- Organizzazione didattica-verifiche di profilo-esame finale-

2.1-La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, ai tirocinii è obbligatoria e deve essere documentata dalla rilevazione delle presenze e valutazione di merito in itinere.

E' altresì obbligatorio assegnare gli studenti a tutori che ne coordinano la formazione tecnico-pratica.

Per essere ammesso all'Esame finale di Diploma, che ha un valore abilitante, lo studente deve avere regolarmente frequentato per il monte ore complessivo previsto ed aver frequentato i singoli corsi integrati per un monte ore inferiore al 75% di quello previsto, superato tutti gli esami previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocinii prescritti.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico allo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

In caso d'interruzione della frequenza per oltre 2 anni accademici, il Consiglio di Corso di Diploma può prescrivere la ripetizione di parte del tirocinio già effettuato. Ciò è obbligatorio ove l'interruzione sia superiore ai 3 anni.

Lo studente che non superi tutti gli esami e non ottenga positiva valutazione nei tirocinii può ripetere l'anno per un numero di una volta; egli è iscritto fuori corso e viene collocato in sovrannumero.

2.2-II Consiglio di Corso di Diploma può predisporre piani di studio alternativi, con diversa distribuzione dei corsi integrati nei semestri, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso dei corsi dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 20% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale dai singoli corsi integrati può essere utilizzato per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di Diploma.

2.3-Le attività didattiche sono ordinate in aree, che definiscono gli obiettivi generali, culturali e professionalizzanti. Le aree comprendono i corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti; ai corsi integrati afferiscono i settori scientifico-disciplinari, che indicano le competenze scientifico professionali.

Il peso relativo di ciascuna area è definito dal numero dei crediti, ciascuno dei quali corrisponde mediamente a 50 ore, con una parte teorica, che non può eccedere il 50% delle suddette ore.

Nei corsi integrati previsti dall'ordinamento sono attivabili le discipline ricomprese nei settori scientifico-disciplinari afferenti al corso integrato (Tabella A di ciascun ordinamento). Le discipline attengono unicamente la titolarità dei Docenti e non danno comunque luogo a verifiche di profitto autonome. Esse sono attivate con atto programmatico del Consiglio di Corso di D.U. e sono in tale evenienza inserite nel Manifesto annuale degli Studi, che è anche forma di pubblicizzazione dei Docenti.

Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, nei periodi di sospensione delle lezioni. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale). Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

La valutazione del tirocinio è effettuata al termine di ciascun anno accademico.

2.4-Le attività di tutorato sono disciplinate dal Consiglio di Corso di Diploma. Il tutore è responsabile delle attività a lui affidate; egli contribuisce alla valutazione di ciascun periodo di tirocinio, nonché alla formulazione del giudizio finale.

2.5-L'esame finale, con valore di Esame di Stato abilitante alla professione, organizzato in 2 sessioni in periodi concordati su base nazionale, comprende:

- a. una prova scritta, svolta in forma anonima, anche con domande a risposta multipla;
- b. la presentazione di una dissertazione scritta (tesi), di natura teorico-applicativa-sperimentale, discussa davanti alla Commissione d'esame di Diploma;
- c. una prova pratica, che consiste nel dimostrare la capacità di gestire una situazione proposta, sotto l'aspetto proprio della professione; la prova riguarda, secondo l'area, una situazione di tipo assistenziale, riabilitativo, tecnico-diagnostico oppure preventivo-socio-sanitario.

2.6-La Commissione per l'esame finale è composta da non meno di 7 e non più di 11 membri nominati dal Rettore su proposta del Consiglio di Corso di Diploma, che indica almeno 1 membro in rappresentanza del Collegio professionale, ove esistente.

Le date delle sedute sono comunicate ai Ministeri dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e della Sanità, che inviano esperti come loro rappresentanti alle singole sessioni.

Art. 3- Norme generali relative agli ordinamenti tabellari

3.1-Le Tabelle A e B, che definiscono gli standards nazionali per ogni singola tipologia di Corso di Diploma (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza o sull'attività minima, pratica e di tirocinio, perché lo studente possa essere ammesso all'esame finale) sono decretate ed aggiornate dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di concerto con il Ministro della Sanità, con le procedure di cui all'art. 9 della legge 341/1990.

3.2-La Tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture accreditabili è decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 6, III comma, del D.L.vo 502/1992.

Art. 4- Norme di passaggio

4.1-A domanda degli interessati e previa valutazione del curriculum formativo, a coloro che abbiano conseguito un titolo finale non abilitante di Diploma Universitario con il precedente ordinamento, oppure di Scuole dirette a fini speciali o ad esse equiparate, o di Scuole universitarie o regionali, è consentito integrare detto esame con la prova scritta e la prova pratica previste dal nuovo ordinamento; il superamento della prova ha la funzione di Esame di Stato abilitante alla professione. La domanda va presentata al Rettore dell'Università presso cui si è conseguito il titolo finale o, in mancanza di Corso di Diploma Universitario riconosciuto ai sensi del presente ordinamento, presso altra Università nella quale si intende sostenere la prova. La valutazione del precedente curriculum è effettuata sulla base di criteri stabiliti con specifici decreti con decreto interministeriale, emanato dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica di concerto con il Ministro della Sanità.

La Commissione d'esame, costituita con le modalità di cui all'art. 2.6, esprime una valutazione di idoneità o non idoneità allo svolgimento dell'attività professionale, rimanendo confermato il voto già conseguito.

4.2-Qualora il curriculum formativo sia ritenuto insufficiente, gli interessati possono essere ammessi ad integrare preventivamente la formazione presso una struttura didattica accreditata.

4.3-Sino a quando non si procederà alla definizione dei criteri per l'accreditamento delle strutture e comunque non oltre l'a.a. 1997/98 all'accreditamento provvisorio si provvede con Decreto MURST-Sanità, su proposta delle Università e delle Regioni.

